



# COMUNE DI PORTALBERA

Provincia di PAVIA

Via Mazzini, 1 - 27040 Portalbera (Pv)

tel. 0385/ 266258 - fax 0385/ 266090

e-mail: [info@comune.portalbera.pv.it](mailto:info@comune.portalbera.pv.it)

sito internet: [www.comune.portalbera.pv.it](http://www.comune.portalbera.pv.it)

Cod. Fisc. 84000830186 - P. IVA 00475500187

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 30.03.2010

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

**(art.12, comma 1, legge 7/08/1990, n.241).**

---

## **Capo I - FINALITA' E DESTINATARI**

### **ART.1**

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. Con il termine "contributi" di cui al presente regolamento si comprende qualsiasi elargizione "facoltativa" disposta dal Comune sotto forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art.12 della legge 7.8.1990, n.241.

3. I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale, sportivo ed economico della comunità, nonché alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente. Pertanto possono riguardare solo iniziative, interventi ed opere di interesse pubblico e/o di valore e di rilevanza riconosciuti rispetto alle finalità suindicate.

4. I soggetti destinatari dei contributi sono prioritariamente: gli Enti pubblici territoriali e non, gli Enti privati, le Società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi. Possono essere erogati contributi anche a persone singole in relazione al bisogno.

---

## **Capo II – PROCEDURE**

### **ART.2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo al presente regolamento.

### **ART.3**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

### **ART.4**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

2. La Giunta, tenuto conto delle istanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina la misura dell'intervento. L'entità del contributo non potrà, comunque, essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

3. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche. In tale ultimo caso l'avvenuta esclusione dovrà essere adeguatamente motivato.

---

## **CAPO III – SETTORI D'INTERVENTO**

### **ART.5**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Cultura ed informazione;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.

2. Inoltre, i contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività od alla iniziativa proposta:

- Attinenza e congruenza con i programmi comunali;
- Valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica della comunità nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
- Rilevanza territoriale;
- Rappresentatività del soggetto proponente;
- Rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

---

## **CAPO IV – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **ART. 6**

1. La domanda di contributo – in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo o del legale rappresentante – dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa.

2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere i seguenti documenti da allegare alla domanda di contributo :

- a) Se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici territoriali): l'atto costitutivo, lo Statuto e la indicazione del legale rappresentante;
- b) Se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a documentarne le finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.

### **ART. 7**

1. L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa. In presenza, tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in via preventiva, o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma.

2. Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.

3. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali sarà regolata dalle norme delle leggi stesse; in difetto di tali norme si applicano quelle del presente regolamento.

4. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
5. I documenti di cui al precedente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### **ART. 8**

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

---

### **CAPO V – PATROCINIO**

#### **ART. 9**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

---

### **CAPO VI - ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

#### **ART. 10**

1. È istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto in base agli elenchi predisposti in conformità dell'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.
3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
5. L'albo può essere consultato da ogni cittadino ed il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.
6. Copia dell'albo e' trasmessa, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

## **ART. 11**

1. L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) cultura ed informazione;
  - d) sviluppo economico;
  - e) tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
  - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).